

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

83.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori VITALONE ed altri e PECCHIOLI ed altri. Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (<i>Approvati in un testo unificato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato</i>) (3127-B)	1119
PRESIDENTE	1119, 1121, 1128, 1129, 1130
BOATO MARCO	1121, 1126, 1128, 1129
MACALUSO ANTONINO	1130
ROBALDO VITALE, <i>Relatore</i>	1120, 1121
TRANTINO VINCENZO	1121
VIOLANTE LUCIANO	1129

La seduta comincia alle 12,20.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Vitalone ed altri e Pecchioli ed altri: Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (Approvati in un testo unificato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (3127-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri e Pecchioli ed altri: « Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale », già approvati in un testo unificato dal Senato nella seduta del 28 gennaio 1982, modificato dalla Camera nella seduta del 5 marzo 1982 e nuovamente modificato dal Senato nella seduta del 7 aprile 1982.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione

sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Passiamo, pertanto, all'esame di queste ultime.

Gli articoli dall'1 al 5 non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Libertà provvisoria).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.

Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Libertà provvisoria).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.

Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.

VITALE ROBALDO, *Relatore*. Sono favorevole alla modifica introdotta dal Senato che ricalca letteralmente un emendamento concordato in fase di prima lettura del provvedimento, ma poi non votato per questioni procedurali nel corso dell'esame in Assemblea.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

MARCO BOATO. Non ho ben capito a quale emendamento lei faccia riferimento.

VITALE ROBALDO, *Relatore*. All'emendamento Violante ed altri presentato in prima lettura alla Camera e non votato perché dichiarato precluso a seguito della votazione di altro emendamento.

MARCO BOATO. Lei si riferisce, quindi, all'emendamento 6. 15, ma la modifica approvata dal Senato è assolutamente diversa.

VITALE ROBALDO, *Relatore*. Lo spirito della modifica apportata dal Senato è lo stesso di quello dell'emendamento da me poc'anzi richiamato.

In ogni caso ripeto di essere favorevole alla modifica introdotta dal Senato e contrario a tutti gli emendamenti preannunciati.

ENZO TRANTINO. Penso che dovrei essere interpellato in quanto sono stato relatore di minoranza in Assemblea nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura.

PRESIDENTE. La figura del relatore di minoranza non è prevista in questa sede.

ENZO TRANTINO. Quindi, nel momento in cui si è sottratta all'Assemblea la trattazione di questo argomento, si è contribuito a depauperare il dibattito anche attraverso la eliminazione della figura e, quindi, della funzione del relatore di minoranza. Ma non capisco perché il relatore di minoranza non dovrebbe avere voce in questa sede; la mancata previsione di tale figura non significa altro se non che i guasti politici e morali spesso indotti dalla sede legislativa sono aggravati da distorsioni procedurali.

Chiedo, pertanto, se è possibile investire della questione il Presidente della Camera al fine di ripristinare in sede legislativa la figura del relatore di minoranza.

PRESIDENTE. La previsione del relatore di minoranza, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, è limitata alla ipotesi della trattazione di provvedimenti in sede referente. Il quarto comma di tale articolo recita: « Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore e un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel quarto comma dell'articolo 86. I gruppi dissenzienti possono designare propri relatori di minoranza ». È chiaro, perciò, che la norma è finalizzata, come dice la stessa parola, alla funzione referente della Commissione all'Assemblea e per questo non è ripresa con riferimento alla sede legislativa.

Tuttavia vorrei pregare il collega Trantino di cogliere l'aspetto sostanziale e non formale della questione, tenendo conto che, nell'intervenire nella discussione, egli avrà ampiamente modo di svolgere tutte le argomentazioni che intendeva addurre nella sua eventuale qualità di relatore di minoranza, evitando di impegolarci in questioni procedurali.

VINCENZO TRANTINO. La mia non ulteriore insistenza - desidero che resti agli atti - è un atto di omaggio alla Presidenza della Commissione, che ha chiesto di superare l'intralcio che potrebbe derivare da un'interpretazione del Regolamento che, pur con rispetto della diversa tesi sostenuta dalla Presidenza, non mi pare destituita di fondamento. È un rilievo che deve essere mosso al modo di procedere della Presidenza della Camera, quello di aver scartato l'assegnazione in sede referente al momento dell'avvio dell'iter di questo provvedimento, atteso che l'aula aveva solennizzato la sostanza di questo testo, in prima lettura, con un impegno ed un dibattito rimasti tra i più seri ed i più elevati che il Parlamento abbia avuto. Dopo quanto si era verificato in aula, non si capisce perché, quand'anche per una sola modifica apportata dal Senato si sia dovuto procedere ad una seconda lettura, la Commissione interessata in

sede legislativa, che quindi ha gli stessi poteri dell'aula, essendo il provvedimento affidato ad essa anziché all'aula soltanto per ragioni « funzionali », sia costretta di fatto ad operare « con il silenziatore ». Un provvedimento di tal genere, infatti, venendo esaminato in Commissione non ha il richiamo delle grandi occasioni, come meriterebbe.

A mio avviso un provvedimento del genere non può essere licenziato in punta di piedi; indubbiamente, l'argomento richiederebbe l'ampiezza di pubblicità e le maggiori garanzie offerte dal dibattito in Assemblea.

Inoltre, in Commissione il dibattito viene ad essere in concreto privato di una presenza qualificante come quella del relatore di minoranza, tra l'altro con la conseguente abbreviazione dei termini per intervenire che ne deriva.

Dopo questa premessa, che non è solo di rito, ma che attiene alla deontologia dei rapporti parlamentari, in quanto la minoranza, che in questo caso avversa il provvedimento, è privata di uno spazio ulteriore per cercare di convincere la maggioranza — anche se lo sforzo è immane, perché sappiamo che a colpi di maggioranza si può stabilire anche l'esistenza di Dio — passo ad affrontare il merito del testo ora al nostro esame.

Quando il 28 gennaio 1982 un gruppo di senatori presentò una proposta di legge, che venne affiancata da altre di altri gruppi politici del Senato, tutte poi accorpate in un testo unificato, si ebbe subito la precisa, inequivoca sensazione, che stava per essere collocata una mina ad alto potenziale sul già fin troppo minato codice penale e soprattutto su quella credibilità che la giustizia, nei confronti del cittadino, deve presumere di avere. Fummo in molti ad osservare che con la presente vicenda si stava enfatizzando, in ordine a certi comportamenti, un atteggiamento lassista del legislatore, non più benevolo, un atteggiamento che per gli eufemisti è necessitato, ma che in effetti è un atteggiamento di resa.

I nostri emendamenti tendono a ulteriormente richiamare la sensibilità della

maggioranza e del Governo sul punto e se essi sono destinati al fallimento resteranno però, come documento e come testimonianza di una morale diversa, ispirata alla difesa del galantuomo, che si vede in questa vicenda, ancora una volta, parte offesa e resta, ancora una volta, l'unico a cui non viene riconosciuto alcun diritto da parte della legge.

Immaginate voi cosa oggi si richiede per il rilascio di un'attestazione di furto d'auto attribuito ad ignoti! Vi sono attese, vi sono trafile, vi sono adempimenti burocratici, timbri, bolli, diritti, saliscendi del povero cittadino istante, il quale oltre al danno ha anche la beffa, perché così funziona la legge.

Nel momento in cui altamente e sommaramente si delinque, nel momento in cui è più sanguinoso l'assedio dei terroristi, massima la perversione criminale operativa di disperati disposti a tutto, in quel preciso momento tutte le guarentigie scattano a favore degli stessi; scattano benevolenze, riguardi, attenzioni. È un'ottica, quella del legislatore, quasi ammiccante, in senso letterale, nei confronti del terrorista. Questo conferma che la giustizia da sempre è forte con i deboli e debole con i forti; è una giustizia debole con colui che fonda la propria forza proprio sull'attesa di quelle debolezze. Queste sono le cose affermate nei fatti dal cosiddetto « fronte della fermezza », che ha impedito a suo tempo le trattative per salvare vite umane, ma che ora apre il portone principale ai terroristi. Si grida, nei fatti, che è caduto l'ergastolo, che non ha nessuna importanza la parola del Presidente della Repubblica, supremo magistrato dello Stato e almeno in questa veste da rispettare due volte visto che egli ha dichiarato che mai avrebbe concesso grazia ai terroristi, mentre ora il Parlamento contrabbanda per lotta il terrorismo una grazia di fatto, perché di grazia di fatto si tratta!

Ho detto nella seduta di ieri (non è una ripetizione, ma una attestazione di principio morale) che se mi fosse richiesto (la mia affermazione è tanto perentoria e grave, quanto sentita e sofferta) di commettere anche un reato, per impedire che

questo provvedimento diventi legge, lo commetterei, con tutto il cuore, senza pensarci due volte e senza pensare di avvalermi dell'immunità parlamentare. Poiché il provvedimento al nostro esame è una sorta di autorizzazione alla commissione dei più gravi reati e, soprattutto, è l'incentivazione, l'apertura di liste di reclutamento, in quanto i giovani terroristi *in pectore* sanno, da questo momento, che non vi è più la punizione di un fatto grave con quella che avrebbe dovuto essere una sanzione altrettanto grave; che cessa la deterrenza che poteva derivare dall'intervento dello Stato (stavo per parlare della pretesa punitiva dello Stato, ma sarebbe retorico dirlo), perché il legislatore stabilisce un patto scellerato con i terroristi in servizio permanente effettivo o che aspirano ad esserlo.

Non vi saranno più ergastoli, non vi saranno più sanzioni severe, rigorose, arcigne: alla faccia di chi è caduto! Vi sarà benevolenza, comprensione, tolleranza!

Si ha il pudore di dire — è una delle più grosse vergogne anche lessicali — nel testo emendato dal Senato, all'articolo 6, che per la concessione della libertà provvisoria si deve tener conto della personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, dei pentiti, cioè di delinquenti che con i loro delitti si sono posti fuori del consorzio civile.

Si deve in sostanza tener conto di tale elemento nei confronti di questi premi Nobel del crimine, di gente marcia fino al midollo, di squallidi delinquenti, vili, infami, che fanno colpire solo alle spalle: il giornalista, l'ingegnere, il sindacalista, la guardia carceraria, appena usciti di casa; nei confronti di gente che spara al centro della fronte per la sola libidine di provare la propria arma e la propria ferocia. Si deve in sostanza tener conto della personalità di gente che è fuori dal consorzio civile, che nulla ha più di umano, di gente che giustifica la belluinità delle fere.

Presidente, lei avrebbe il diritto di richiamarmi per questo intervento! Ma sto dicendo queste cose in modo più che sofferto e, anzi, mi domando come si potrà

andare a dire ai cittadini non addetti ai lavori quello che sta accadendo, quale legge vogliamo approvare! Che cosa andremo a dire alle vedove, agli orfani di cittadini trucidati dai terroristi? Che cosa andremo a dire alla vedova di Taliercio?

Si è detto che non si deve seguire la emozione degli affetti, ma come è possibile, onorevoli colleghi, prevedere per legge un tal tipo di benevolenza per i terroristi, un tipo di benevolenza che, con la possibilità della libertà provvisoria, altro non prevede che la concessione di una sorta di carta di libera circolazione ai terroristi? Come si possono dire — ripeto — cose come queste? C'è di più; si dice: occorre guardare alla personalità del terrorista. Ma mi volete spiegare, onorevoli colleghi, che cosa volete intendere con questo termine riferito ad un delinquente? Oggi si dice che Senzani non è un criminale ma era un criminologo e questo forse perché ha salvato molti bambini durante l'alluvione di Firenze?...

Voi avete sottolineato e ribadito con questo articolo 6 l'importanza della personalità del terrorista, anche desunta dalle modalità della condotta, nonché dal suo comportamento processuale (e qui siamo nell'ambito dell'articolo 133 del codice penale). Mi volete, per cortesia, spiegare cosa significhi: «modalità della condotta»? Non c'è altra valutazione possibile se non quella della dinamica del delitto, degli adempimenti criminosi, ossia della tipologia dell'azione del terrorista, il quale, guarda caso, dovrebbe ora essere premiato perché invece di sparare 44 colpi con il suo mitra ha risparmiato ed ha sparato soltanto 42 o 43 colpi. Questo significa: «modalità della condotta», cioè premio per l'azione terroristica; un premio, perché invece di un comportamento criminalissimo ha avuto un comportamento «solo» criminale. Avete voluto creare una graduatoria della criminalità della condotta; una graduatoria che merita di essere considerata, e dirò di più, degna di benevolenza e di attenzione con la possibilità della concessione della libertà provvisoria.

Onorevole Casini, di fronte a una rapina di 3 mila lire da parte di un dispe-

rato incensurato in una barbaria ai danni di qualche cliente, si dice che il colpevole non può beneficiare della libertà provvisoria perché il reato di rapina non lo prevede.

Ebbene, rispetto a questo piccolo esempio (ma potrei citarne altri) che cosa ci troviamo ora di fronte, che cosa dovremmo sopportare? Ebbene dovremmo sopportare che un Curcio sia giudicato per la modalità della sua condotta, per la sua personalità, per il suo comportamento processuale; ci sono centurie di assassinati ma questo non importa! Ciò che importa invece è che abbia confessato, ciò che importa è prevedere le guarentigie per il signor Curcio e non magari per il disgraziato che ha rubato con pistola-giocattolo in una barbaria! Onorevoli colleghi, due sono le giustizie che qui si vogliono portare avanti: l'una destinata a chiunque commette un reato, l'altra al terrorista. E per chiunque si deve intendere il povero straccione a cui si chiuderanno tutte le porte e per il quale non ci sarà possibilità di libertà provvisoria in nessuna fase del processo; per il terrorista, invece, per il signor Curcio e similari, è prevista una valutazione della sua personalità, della sua condotta, del suo comportamento processuale, e a saldo è sufficiente un pentimento. Ed ecco allora il vostro provvedimento di benevolenza, il provvedimento di libertà provvisoria che consentite al giudice di concedere.

Richiamo alla vostra memoria in questo momento le parole di Luther King. Un uomo di fede che ebbe a dire: « Vi scongiuro di indignarvi ». Io sono convinto che saranno ben pochi quelli che in questa aula si indigneranno per questo provvedimento. Onorevoli colleghi, la coscienza non si presta; io non sono possessore di una coscienza migliore della vostra, ma c'è una differenza, una grossa differenza qualitativa: la mia coscienza è libera, non soffre sforzi, non è vincolata a discipline di partito; la mia coscienza non deve fare i conti, non deve tenere in piedi, come la vostra, il Governo Spadolini.

Pensate al « pentito » Savasta. Egli parla e attende. Sì, attende perché questo

provvedimento di legge che intendete approvare gli permetterà, anche successivamente alla sentenza di primo grado, di poter beneficiare della libertà provvisoria. Una grazia, di fatto, per un terrorista che si è « pentito » di aver trucidato 17 o 18 persone.

Non c'è dubbio che voi in questo modo uscirete da questa aula moralmente molto più poveri. Io sono in pace con la mia coscienza, questo perché sono libero e non sono indotto a far tacere le ragioni del buon senso e della morale per disciplina di partito! Onorevoli colleghi, Kant ci avrebbe risparmiato molti suoi scritti se avesse conosciuto un provvedimento di legge di tal fatta! Intanto, le Brigate rosse continuano ad andare in prima linea.

Onorevoli colleghi, in questo momento, mi sovengono alla memoria le inutili prediche di Einaudi. Vi chiedo di dimostrarmi quanti nel paese sono a favore di questa legge, quanti giornali hanno riconosciuto la validità di questa legge, quanti giuristi si sono schierati a favore di essa; quanti di voi, in separata sede, mi hanno confidato: « Hai perfettamente ragione, sono d'accordo con te, questa legge è una vera porcheria » e ci tengo che venga riportato proprio questo vocabolo! Quando, però, dobbiamo votare, la pallina, evidentemente per sue peculiari caratteristiche chimiche, trasforma la nostra coscienza e fa sì che quella che dovrebbe essere nera diventi bianca e viceversa.

Ad un'indagine anche sommaria risulta evidente che il paese reale è contrario a questa legge, mentre il paese legale, qui rappresentato nelle sue varie componenti, è ad essa, invece, favorevole. Noi del MSI-destra nazionale abbiamo, pertanto, la superba impressione di rappresentare per un momento - e certamente così non è! - il cosiddetto paese reale e ne faremo motivo di dibattito, perché la gente sappia nomi e cognomi di chi ha voluto questa legge; manderemo fotografie e *dépliants* alle vedove, ai fratelli, ai nipoti, agli orfani dei massacrati, perché sappiano che il Governo e la maggioranza sono per i massacratori.

Il pacchetto di emendamenti che abbiamo presentato si articola in una serie di proposte che vanno dalla soppressione dell'articolo 6, alla sua totale sostituzione e alla sua parziale modifica. In particolare, con l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 chiediamo che la rilevanza dei comportamenti sia limitata alla sola sentenza di primo grado. Con un successivo emendamento, proponiamo la soppressione del primo comma dell'articolo; indi, chiediamo di sostituire le parole: « Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 » con le seguenti: « La libertà provvisoria non può essere concessa, quando i delitti per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale sono punibili con la pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni; oppure quando si tratta dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432 primo comma, 433, 438, 439, 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma, 630, nonché dei delitti previsti dagli articoli 1° e 2° primo comma della legge 20 giugno 1952, n. 645, e dei delitti non colposi previsti dai capi I, II del titolo I del libro II del codice penale, nonché dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre n. 863 ».

Sul problema del tetto trattò da questo emendamento vorrei richiamare l'attenzione, la responsabilità e la sensibilità dei colleghi del gruppo comunista, in particolare del collega Violante, che so essere uomo attento, perché per ragioni di giustizia sostanziale ed anche di etica esca dagli schemi che il distintivo di partito può comportare. Il collega Violante sa di essere stato protagonista, in una riunione tra i rappresentanti delle varie forze politiche, del suggerimento relativo al tetto che venne considerato opportuno da coloro che erano allora in quell'aula. Si disse in quell'occasione — ed il collega

Violante ha buona memoria — che si considerava quello del tetto come un *escamotage* giudiziario se non necessario, in certa parte sufficiente per poter calmierare i guasti della legge; il tetto, insomma, poteva consentire al giudice, interprete di questo provvedimento, di calmierare la pena che è ridotta a sei anni e sei mesi e, di fronte a vari delitti, può arrivare ad un massimo di otto anni. Se il magistrato decidente poteva, in una vicenda come la presente, calmierare la sanzione al fine di evitare, per i delitti più gravi, la concessione della libertà provvisoria, il tetto costituiva una valvola di garanzia e, quindi, un riconoscimento dell'opportunità di stabilire punti fermi, le « colonne d'Ercole » in via riduttiva perché il legislatore non si abbandonasse ad « allegre trovate » di questo tipo.

In tal senso venne raggiunto un accordo, che, però, fu stravolto in aula e di ciò ricordo che il collega Violante ebbe a lamentarsi pubblicamente. Ora questo problema — lo dico senza voler fare polemica *a posteriori* — potrebbe essere ripreso e rimeditato: ciò, se non consente alla nostra esigenza di giustizia di acquietarsi, permetterebbe almeno, una volta alzato il muro del tetto, di smontare in parte gli *offendicula* della nostra opposizione, per poter dire che vi sono limiti oltre i quali non si deve andare, perché sarebbe empio farlo.

Con una serie successiva di emendamenti abbiamo graduato l'applicazione dell'articolo 99 del codice penale nella sentenza di primo grado. A tale proposito, vorrei osservare come in Italia si assista sempre più alla formazione di una legislazione, ogni giorno più perversa e progressiva, tendente ad un'azione di scarico, nei confronti della coscienza del magistrato, delle tensioni normative, con la conseguenza che questi finisce per non costituire più quel polo d'attrazione che in ogni momento dovrebbe rappresentare nei confronti di una società che lo contesta.

Con gli altri emendamenti proponiamo, ad esempio, di sopprimere le parole « che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività »; di aggiungerne, alla fi-

ne del primo comma, le parole: « La libertà provvisoria non è ammessa relativamente all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale ». Al secondo comma, proponiamo, ad esempio, di sostituire le parole: « se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa » con le altre: « se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria non può essere concessa ».

Vorrei, in conclusione di questo mio intervento, far notare che, dal fascicolo degli emendamenti (ne mancano alcuni che, quindi, mi riservo di illustrare in altro momento) presentati è palese la preoccupazione civile e tecnica, che prevalendo la vostra ostinazione nel devastare tradizioni e urgenze giuridiche e giudiziarie, da noi si tenti una testimonianza di rimediare almeno i guasti di cui il tribunale delle vittime vi chiederà conto. Potrete invocare la inimitabilità, perché ad una legislazione schizofrenica corrisponderà legislatori della stessa marca!

MARCO BOATO. Credo mi siate tutti testimoni del fatto che — anche se intendo ora intervenire — in nessun momento di questo dibattito ho avuto una « funzione » di rallentamento pregiudiziale di questo provvedimento. Anzi, sono stato accusato, non da voi, ma da altri, di aver avuto un atteggiamento che sembrava essere animato da connivenza, cosa che non è, perché sono stato dissenziente — in modo insistente — su tutta questa vicenda.

Io stesso credo di non sottolineare abbastanza il problema alla base del provvedimento in questione, anche se lo valuto più degli altri. Al di là della soglia parlamentare, chi di noi ha una effettiva conoscenza del mondo terrorista, del mondo delle carceri? Tutti se ne fanno carico, ma « di che lacrime gronda e di che sangue » questo provvedimento!

Per questo motivo, se ritenessi assolta la mia coscienza, starei zitto e mi limiterei alla dichiarazione di voto preannunciata ieri.

Purtroppo non ritengo, lo dico con serenità anche se non riesco a fare a meno

di alzare il tono della voce (me ne scuso), assolta la mia coscienza a causa della problematica sottesa a questo provvedimento. Il relatore non me ne vorrà se gli dico, con molta franchezza, che sono rimasto sconcertato dalle sue brevi dichiarazioni iniziali.

Posso accettare tutto da parte di un relatore di maggioranza, al limite che egli dica che una certa modifica va accettata per ragioni politiche anche se non è condivisa. L'unica cosa che non posso accettare è che si cambino le carte in tavola, perché ciò dà una patente di falsità morale a tutta la vicenda e rappresenta un segno di imbarazzo per lo stesso relatore.

Il relatore dice che, sostanzialmente, la modifica introdotta dal Senato riproduce il testo dell'emendamento a suo tempo proposto in aula dalla Commissione, ma o l'onorevole Robaldo ha dimenticato le più elementari cognizioni giuridiche, o non ha letto l'emendamento in questione. Il relatore deve mascherare, in realtà, una sua grave insoddisfazione di fondo, dicendo il falso. Prevedere che la libertà provvisoria possa essere concessa non per le attenuanti previste dall'articolo 3, ma solo per quelle previste dal secondo comma dell'articolo 3, significa, in pratica, stabilire una soglia e dire che la libertà provvisoria si ottiene se la si supera, e non viceversa.

Il relatore, onorevole Robaldo, doveva limitarsi a radiografare la modifica portata dal Senato e ad esprimere il suo parere; in pratica, poteva dire di non dividerla, ma di adeguarvisi. E dico questo perché al Senato, il relatore di maggioranza — persona che non ho mai visto e il cui comportamento non mi entusiasma dal punto di vista della moralità politica — quanto meno, ha dimostrato, da questo punto di vista, una certa « trasparenza », non cambiando le carte in tavola. Egli, infatti, ha detto di non poter sottacere una sua preoccupazione inerente agli emendamenti proposti all'articolo 6 e tendenti a restringere il campo di applicazione della norma ai soli « grandi pentiti », colpevoli di molteplici delitti, che, a motivo delle loro elevate responsa-

bilità operative nelle organizzazioni terroristiche, possono fornire notizie preziose alla giustizia, mentre sarà certamente negato il beneficio a coloro che solo marginalmente hanno partecipato ad atti terroristici e che quindi possono fare rivelazioni di non grande peso.

Sono sconcertato dagli interventi di questa mattina, ma, più di tutti, mi ha sorpreso, ieri, l'atteggiamento del partito comunista che non ha il coraggio di dire di aver sbagliato, al Senato, e in modo assai grave. Ora, perché motivare con surrettilie interpretazioni la gigantesca « cantonata » presa dal Senato su richiesta del partito comunista? Se si avesse la lealtà di ammettere questo, si esalerebbe il comportamento democratico dei partiti.

E non poco mi ha sconcertato anche l'intervento di ieri del rappresentante del Governo. Conosco quello che pensa perché l'ha dichiarato più volte in quest'aula, e ancor più compiutamente l'ha fatto nella lettera scritta a *la Repubblica* il 31 dicembre 1981, dove ha esplicitato la filosofia giuridica e politica a cui si ispirava nel mantenere certe posizioni. Ma quelle posizioni non le ho ritrovate nell'intervento fatto ieri, anzi le ho trovate cancellate, perché egli afferma che questa legge rientra nel sistema, recupera principi del nostro sistema penale. Conosco le ragioni di queste affermazioni, ma rientrano in una dialettica parlamentare sconcertante. E in questa circostanza mi dispiace di non poter esprimere parole di stima per il sottosegretario Lombardi, che pur ho citato più volte in quest'aula, proprio perché la sua lettera conteneva osservazioni che ritengo di condividere. Ma non una parola è stata detta ieri sulla grave involuzione subita da questo provvedimento. Una involuzione ulteriore e definitiva, temo.

Gli emendamenti che ho presentato al testo in esame intendono estendere l'applicabilità dell'articolo 6 anche ai casi previsti dall'articolo 2 del disegno di legge. Come è possibile, infatti, prevedere certe attenuanti e stabilire che per certi soggetti non sia concepibile la libertà provvisoria? Qual è la filosofia giuridica

e politica che emerge? Il gruppo comunista, almeno, ha una sua coerenza, una coerenza che non condivido, ma che non posso non riconoscergli.

Non riconosco invece al Governo ed alla maggioranza un atteggiamento coerente, perché, nonostante le posizioni dignitose che pure alcuni hanno assunte — ricordo l'intervento in aula del Presidente Felisetti — poi si è accettato che fosse escluso il richiamo all'articolo 2 nell'articolo 6.

Qui si sta parlando ormai solo dell'articolo 3. Ebbene, il primo comma dell'articolo 3 può essere modificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2.

Citerò per memoria la relazione del guardasigilli fascista Rocco agli articoli 308-309 del codice penale e mi vergogno di dover citare il guardasigilli Rocco dicendo che espresse, in uno stato fascista, un barlume di dignità maggiore di quella che vi contraddistingue.

Scrivono il Rocco a pagina 104 della parte seconda della sua relazione: « Due gravi questioni, squisitamente politiche, si imponevano all'attenzione del legislatore: se si dovesse o meno accordare l'impunità al cospiratore, che avesse rivelato all'autorità il fatto della cospirazione e i nomi degli altri associati; se si dovesse o meno sancire penalmente l'obbligo, per qualsiasi cittadino, di denunciare all'autorità l'esistenza di taluno fra i delitti contro la personalità dello Stato, che eventualmente fosse a sua cognizione.

Si risolvono ambedue le questioni con quella visione realistica della necessità di difendere la sicurezza dello Stato, che è propria di uno Stato consapevole della propria forza. Non si indulge senz'altro ai delatori, né si autorizza il tradimento nemmeno fra scellerati; ma si dichiarano non punibili coloro che impediscano, comunque, l'esecuzione del delitto, per cui l'accordo era intervenuto, l'associazione era stata costituita, o la banda era stata formata. Fra i modi con cui l'esecuzione del delitto-fine può essere impedito può annoverarsi anche la sana resipiscenza di taluno fra gli stessi colpevoli, senza che sia assolutamente necessaria la delazione ».

Non vi vergognate nel sentire leggere nel 1982 le frasi scritte da Rocco nel 1930, durante lo stato fascista, sulla questione della delazione; neppure lo stato fascista aveva voluto usare questi sistemi.

Io non dico di cancellare l'articolo 3 del disegno di legge, ma, quanto meno, di lasciare aperte le due strade.

Ho già detto ieri che la modifica apportata dal Senato è sbagliata, incostituzionale ed assolutamente deviante sul piano morale e politico-istituzionale. Ho detto che sono rimasto sconcertato dal comportamento dei gruppi comunista e della sinistra indipendente, che esplicitamente hanno accettato un ricatto. Gruppo comunista e sinistra indipendente, che hanno sostenuto in altre occasioni di non voler accettare ricatti dai radicali, non hanno avuto la dignità di rifiutare il ricatto quando è stato fatto da forze che pesano di più nelle aule parlamentari.

Io mi indigno per questo. Se non mi indignassi, sarei un cinico e direi: «Tanto il Parlamento è questo e le forze politiche sono queste». Invece, non posso accettare che l'onorevole Violante glissi su questi aspetti, faccia finta di non aver letto gli interventi della senatrice Giglia Tatò, di Gozzini, di Branca, di Riccardelli e di Anderlini.

Lo stesso vale per il collega Rizzo, che ha fatto interventi dignitosi in sede di dibattito sulle questioni pregiudiziali relative agli aspetti costituzionali e di merito del provvedimento, ma non ha detto una parola su quanto fatto al Senato dal gruppo della sinistra indipendente.

Vediamo, poi, cosa succede per quanto riguarda la libertà provvisoria: Secondo l'articolo 1 la libertà provvisoria può essere concessa in istruttoria quando il giudice ritenga che possa essere dichiarata la non punibilità secondo le condizioni previste dallo stesso articolo 1. Per i casi indicati dall'articolo 2, la libertà provvisoria non è prevista, neanche quando sia comminato il minimo della pena, essendo prevista l'ipotesi di circostanze attenuanti, ma non la libertà provvisoria. Per quanto riguarda i casi indicati nell'articolo 3, attraverso l'*escamotage* del riferimento al-

l'articolo 8 della legge Cossiga, contenuto nelle prime due righe del primo comma dell'articolo 6; si limita di fatto la concessione della libertà provvisoria. L'articolo 8 della legge Cossiga prevede, infatti, al terzo comma, anche nei casi previsti dai primi due commi dello stesso articolo, che la libertà provvisoria possa essere concessa quando il giudice ritenga che la pena irrogabile rientri nei limiti della sospensione condizionale, disponendo, però, che il pubblico ministero possa sempre impugnare la concessione della libertà provvisoria; per cui il grande pentito uscirà senz'altro dal carcere, una volta concessa la libertà provvisoria, ma così non sarà per il piccolo pentito, perché il pubblico ministero, in base all'articolo 8 della legge Cossiga, potrà sempre impugnare, per l'appunto, la concessione della libertà provvisoria. A questo proposito ricordo i casi di Gianni Valentino, di Ciro Paparo e di Roberto Pironi.

PRESIDENTE. C'è sempre la legge di depenalizzazione.

MARCO BOATO. Quando entrerà in vigore. Essa poi è applicabile per le condanne che comportano una pena fino a tre anni e mezzo di reclusione. La libertà provvisoria, quindi, non può essere concessa a coloro i quali subiscono una condanna che superi i tre anni e mezzo di reclusione, ma il cui comportamento non arrivi alla cosiddetta «eccezionale rilevanza».

Ed è questa la filosofia dell'emendamento 6. 15?

Siccome al Senato ci sono uomini - e mi riferisco a tutti: di maggioranza e di opposizione - afflitti da arteriosclerosi, ci si è dimenticati di modificare il secondo comma dell'articolo 6, coerentemente all'emendamento introdotto al primo comma. Tale secondo comma, infatti, recita: «L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata

già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento». È evidente che, anziché far riferimento all'articolo 3, si sarebbe dovuto richiamare il secondo comma di tale articolo.

LUCIANO VIOLANTE. Alcuni imputati hanno usufruito del disposto del primo capoverso dell'articolo 3 ed altri no. Se non si fosse fatta la previsione di cui all'articolo 6, secondo comma, non sarebbe più stato possibile fare uscire nessuno. Tu dici queste cose perché non conosci la situazione.

MARCO BOATO. Vorrei sapere se è esatto che, con la « dimenticanza » del Senato, si può rientrare nella previsione di cui al secondo comma dell'articolo 6. Se così è, comunque, la libertà provvisoria è possibile soltanto se è stata emessa la sentenza di condanna. Se così non è, il povero pentito, per il quale non sia stata emessa tale sentenza, non può godere dei benefici in discussione, non essendo a lui applicabile il disposto del secondo comma dell'articolo 6. Quello che ne viene fuori non è altro che un obbrobrio di carattere giuridico, costituzionale e morale! Il testo approvato dalla Camera, consentiva al giudice di valutare le attenuanti previste dall'articolo 3 e questa valutazione, sommata alle altre sulla personalità, sulla condotta e sul comportamento processuale, consentivano al magistrato di esprimere un giudizio completo. Quando si consegna ai magistrati una legge, è necessario dare ad essi gli strumenti per valutare con decoro le singole situazioni.

L'articolo 6 non è applicabile neppure ai casi previsti dall'articolo 2 del disegno di legge. Ciò significa che bisognerà spingere i dissociati a diventare pentiti: questa è la vera filosofia del provvedimento. Tuttavia, se pure i reati commessi rientrano nella previsione di cui all'articolo 2, anche se l'imputato decide di tra-

sformare il proprio atteggiamento di dissociazione in quello di collaborazione, se non è un pentito di grande rilevanza, non potrà usufruire dei benefici di cui all'articolo 6. Ciò indurrà il pentito di scarsa rilevanza a tentare di trasformarsi in pentito di grande rilevanza per poter ottenere la libertà provvisoria. La struttura della legge diventa, così, semplicemente demoniaca!

Mi accaloro tanto nella discussione perché sono indignato e non perché intenda « sparare a zero » sul provvedimento. Non posso essere accusato di ciò perché nella prima fase del suo *iter*, mi sono fatto carico delle preoccupazioni, delle perplessità e dei problemi giudiziari e morali legati al provvedimento stesso, sottolineandone anche gli aspetti positivi, soprattutto con riferimento alla previsione ed alla regolamentazione della « dissociazione ». La modifica introdotta dal Senato è sicuramente peggiorativa del testo da noi approvato, e non bastano a giustificarla le timide obiezioni del collega Violante né le ipocrisie obiettive e non morali del relatore e del sottosegretario, che prima aveva assunto un atteggiamento decoroso e poi è stato costretto a rimangiarsi, nei fatti, le sue affermazioni. Non mi soffermo sul comportamento del gruppo del MSI-destra nazionale che spara a zero sul provvedimento seguendo la sua logica e cercando vittorie. Agendo così non si fa strada; non è la polemica quella che io cerco, perché non mi interessa.

PRESIDENTE. Pur agendo in maniera diversa, però, si finisce col sostenere quella logica.

MARCO BOATO. Non mi si può accusare di questo, perché mi sono sempre battuto per la soppressione dell'articolo 1 della legge Reale e dell'articolo 8 della legge Cossiga, per tornare alla precedente normativa del 1972, che consentiva di valutare le situazioni in concreto, anche se con eccessi di discrezionalità; li preferisco, comunque, a questa ignominia giuridica che stiamo per approvare.

Le argomentazioni che ho ascoltato non mi hanno convinto; nessuno è stato capace di dimostrare che sono in torto e che le ragioni di chi non condivide le mie posizioni sono dignitose, coerenti, pulite, trasparenti e non demagogiche, tanto da poter essere sostenute nelle piazze e nelle aule giudiziarie. Le obiezioni più intelligenti che ho ascoltato sono quelle miranti a trovare *escamotages* nell'interpretazione degli altri articoli del provvedimento. Esse hanno un parziale fondamento, ma la logica su cui si basano è distorta ed indurrà una sorta di corsa ad ostacoli dentro un intricato labirinto. Ma non vi rendete conto che questo provvedimento, così come intendete votarlo, è un disfacimento totale della comune logica giuridica?

Per tutte queste ragioni, con enorme dispiacere, voterò contro la modifica apportata dal Senato e contro il provvedimento nel suo complesso, pur essendomi a suo tempo astenuto, al momento della votazione in aula, in prima lettura, del provvedimento stesso. Ciò non basta a scaricare la mia coscienza e per questo vi propongo un ripensamento. Credo che la Camera possa ancora migliorare il testo: in particolare la nostra Commissione è composta da uomini competenti che potrebbero avere la dignità, la forza ed il coraggio di tentare il superamento della tragica *impasse* in cui ci troviamo.

ANTONINO MACALUSO. Signor presidente, onorevoli colleghi, dopo gli interventi dei colleghi della mia parte, che mi hanno preceduto magistralmente, mi limiterò semplicemente a delle considerazioni di carattere tecnico-giuridico, come credo di aver sempre fatto. Essendo un utente del diritto in maniera specifica anche per mestiere, ho lasciato ad altri le considerazioni di ordine politico, per studiare gli effetti delle norme, così come vengono codificate da questo Parlamento sovrano, che mette insieme più pasticci che norme.

Infatti, il colloquio che ho avuto con il mio rappresentante di gruppo, onorevole avvocato Vincenzo Trantino, mi ha ulteriormente convinto della bontà degli

argomenti adottati a sostegno del diniego, del rifiuto delle norme contenute nel provvedimento al nostro esame. Evidentemente, un discorso che può essere affrontato semplicemente dagli operatori del diritto, non può essere affrontato da chi ha anteposto ad una normativa che dovrebbe essere di carattere generale quella che è la propria posizione politica. La politica stravolge tutto. Il Parlamento approva delle norme: in questo caso, si tratta di una *norma agendi*, non di una *facultas agendi*; siamo in pieno nel diritto operativo *erga omnes*, verso tutti.

Fra i tredici articoli che vengono sottoposti alla nostra attenzione, nell'articolo 6 c'è il succo, il concentrato di quella liberalità con la quale si concede ai terroristi ogni possibilità di riprendere la libertà. È questo il punto focale che l'onorevole avvocato Vincenzo Trantino ha posto a base e a sostegno giuridico delle tesi del nostro gruppo.

In tale articolo c'è l'espresso riferimento alla legge Reale, approvata nel 1975, e all'articolo 133 del codice penale, in relazione a quella che è la valutazione della personalità del reo. Orbene, la rubrica di tale articolo già qualifica la personalità in relazione a fatti specifici: non si è di fronte all'esame di fatti riguardanti furti di galline, scippi o furti presso negozi. La realtà di cui all'articolo 133 del codice penale è qualificata in maniera chiara dal fatto di essere imputati per aver compiuto un determinato tipo di reato.

Debbo ricordare che la cosiddetta legge Reale fu approvata in un momento in cui la vicenda eversiva era già in atto e l'*escalation* del terrorismo brigatista già emergeva in una serie di gravi vicende criminose, come l'uccisione del magistrato Scaglione e del presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino. Avevamo, insomma, già avuto una serie di atti e da parte delle brigate rosse e da parte delle brigate nere: per quanto riguarda queste ultime, i terroristi neri, secondo me bisognerebbe fucilarli, risuscitarli e poi fucilarli ancora una volta! Questa, almeno, è stata sempre l'opinione del mio partito.

Dal punto di vista della tutela dello Stato, la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, era già sufficiente di per se stessa a fissare dei limiti entro i quali era possibile operare, sia pure con le dovute garanzie e nella liberalità. Oltre tali limiti, la legge del 1975 non permetteva che si andasse.

Occorre anche tener conto del gioco delle attenuanti e del fatto che ci sono già state altre leggi, come la cosiddetta legge Valpreda, altri atti di liberalità per il recupero di coloro i quali avevano partecipato (o vi era presunzione che lo avessero fatto) ad azioni delittuose o dinamiche.

Abbiamo già un ampio ventaglio di norme, entro le quali è possibile operare. La legge del 1975 esclude, per i reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore, la libertà provvisoria, relativamente all'omicidio doloso consumato o tentato, all'attentato contro il Presidente della Repubblica, all'attentato contro la Costituzione dello Stato, alla insurrezione armata contro il potere dello Stato, alla devastazione, al saccheggio, alla strage, alla guerra civile, alla formazione e partecipazione a banda armata, al disastro ferroviario, eccetera. Mi pare che coloro i quali hanno formulato questo disegno di legge nel 1975, già allora conoscevano quale fosse la realtà. Onorevole Felisetti, onorevole Reggiani, vi ricordo — poiché voi già facevate parte di questa Commissione — che la cosiddetta « legge Reale » fu approvata in un momento in cui la vicenda eversiva era già in atto e l'*escalation* del terrorismo brigatista già emergeva da una molteplicità di gravi vicende criminose. L'ampio dibattito che allora ci fu non può ora essere cancellato da una normativa come questa (mi riferisco, in particolare, all'articolo 6 di que-

sto provvedimento). Quella « legge Reale », sulla quale ci fu l'ostruzionismo del nostro gruppo, insieme a quello del gruppo radicale, escludeva la possibilità della concessione della libertà provvisoria e nello stesso tempo introduceva uno strumento per colpire indiscriminatamente dei giovani che non erano direttamente ritenuti responsabili di determinati reati.

La normativa ora al nostro esame è in piena contraddizione con quella della legge Reale, alla quale noi ci opponemmo durante l'*iter* legislativo, ma che tuttavia è ormai legge dello Stato e che pertanto (poiché noi non siamo contro lo Stato) rispettiamo.

Il fatto più grave è costituito dall'articolo 6 del provvedimento, con il quale si prevede il beneficio della libertà provvisoria anche per gli imputati di reati gravissimi come quelli con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Tale disposizione travolge completamente il contenuto della normativa da voi approvata nel 1975.

Per queste considerazioni, ribadisco la ferma e categorica opposizione del MSI-destra nazionale nei confronti di questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO